



TRIBUNALE DI MATERA

N. 6/2018 R.G.

VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-ter cpc

All'udienza del 24 ottobre 2023 tenuta in Matera dinanzi alla dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA, viste le note scritte depositate in data 20/30/23 e 21/10/23 e 23/10/23

Il G.E.

si discute.

IL GIUDICE

dott.ssa Valeria La Battaglia

Il G.E.

esaminati gli atti e le note di trattazione e sciolte le riserve che precede;

condivise le argomentazioni e valutazioni effettuate dal professionista delegato circa i refusi materiali dell'ordinante di vendite, come sviluppate nelle relazioni dell'auw. V. NOTA datate 31.7.2023.

ritenuto, inoltre, che con ordinante del 14.3.2023 era stata disposta la sospensione delle "attività di custodia, ivi comprese la riscossione dei canoni e frutti civili, in relazione ai cespiti non riportati nelle note di

trascrizione del pignoramento e nelle  
certificazioni matricole (tra i quali vi è  
quello, nelle more espunto dall'esperto stimatore  
dall'originario lotto n. 2), oggetto della  
istanza avanzata in data 27.6.2023  
nell'interesse di [REDACTED];

P.E.M.

ad integrazione e rettifica dell'ordinante  
di delega del 20.6.2023, DISPONE che:

nelle descrizioni del lotto I sia precisato

- in relazione agli immobili di cui alle p. lte  
353, subb. 1 e 2, 351, subb. 1 e 2 e 354,  
che ve espunta la proprietà superficiale  
degli impianti eolici di terzi;

- in relazione al lotto V, con riferimento  
alle p. lte 1085, subb. 1 e 2 e 1088, subb. 1 e 2,  
sia precisato che ve espunte la proprietà  
superficiale degli impianti eolici di terzi  
e che sulla p. lte 1030 insiste un fabbricato  
non correttamente eccatostato, nei termini  
precisati alle p. lte 103) della relazione di stima.

- in relazione al lotto VII, sia rettificata l'indicazione  
delle località in C. de Rogano (in luogo delle  
emane "San Vito") e l'indicazione del fog. (5 in luogo  
di 6) delle p. lte 276, confermando per il resto



la richiama ordinante di vendita.

dispone altresì che il custode provveda alle immediate restituzioni all'esecutato

[REDACTED] delle somme percepite e titolo di canoni di locazione in relazione all'immobile di cui al fog 71, p.lle 349, per il quale non è stata curata la trascrizione del pignoramento né depositata la documentazione ex art. 567 c.p.c.

rimette, quindi, gli atti al professionista delegato, per la sollecite riprese delle operazioni di vendite, mandandogli di relationare circa l'avvenuto versamento o meno del fondo-spese da parte del creditore precedente.

Si comunicò.

Matera, 11.6.2024

IL GIUDICE

dott.ssa Valeria La Battaglia

